

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
PRELIEVO PER LA COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI IL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DI ALTRI SERVIZI MINORI
TRA IL COMUNE DI _____ ED IL CONSORZIO PADOVA SUD
AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 –

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno _____ del mese _____ nella sede municipale del Comune di _____ si sono costituiti:

Il Comune di _____ con sede sita in _____, C.F. _____, nella persona del Responsabile del Servizio _____ sig _____ domiciliato per la carica presso la sede municipale, che interviene in esecuzione della Delibera Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2015,

e

il Consorzio Padova Sud (in seguito Consorzio), con sede operativa in Este (PD), Via Rovigo, 69 – C. F.: 04720310285, rappresentato dal Direttore dott. Stefano Tromboni, che interviene ai sensi della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 18/04/2013, per assumere funzioni previste e consentite dallo Statuto del Consorzio.

PREMESSO CHE

- Il Comune con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma

associata dei servizi di igiene urbana con il Consorzio Obbligatorio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Bacino Padova _____;

- La Convenzione sottoscritta è in scadenza al 31.12.2015;
- Il Comune con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha aderito al Consorzio Padova Sud al fine di gestire in forma associata l'espletamento dei servizi pubblici connessi alla gestione del territorio e dei relativi prelievi oltre che per tutti gli altri servizi potenzialmente erogabili ed ha contestualmente confermato il trasferimento allo stesso delle attività e dei servizi originariamente convenzionati con il consorzio di Bacino;
- Lo Statuto del Consorzio Padova Sud prevede che questo possa svolgere per conto degli Enti consorziati:
 - a) organizzazione gestionale del servizio di igiene urbana, escluse le attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, attraverso l'ottimale combinazione dei vari fattori produttivi;
 - b) riscossione dei corrispettivi dell'esecuzione dei servizi resi direttamente all'utenza;
 - c) gestione, accertamento e riscossione del prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana, comunque denominato, o di altre tariffe o tributi di competenza comunale;
 - d) gestioni calore e di fornitura energetica, realizzazione di reti di teleriscaldamento e produzione di energia, anche rinnovabile;
 - e) gestioni cimiteriali e servizi correlati;
 - f) attività di formazione ed educazione;

- g) ulteriori servizi e funzioni che i comuni vorranno attivare singolarmente o in forma associata sulla scorta di specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- h) ulteriori servizi attinenti o funzionali a quelli indicati alle lettere precedenti;
- con Legge Regionale Veneto n. 52 del 31.12.2012 sono state individuate nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - il comma 6 dell'art. 3 di tale norma prevede che i costituendi Consigli di Bacino subentrino nelle funzioni già di competenza delle Autorità d'Ambito di cui alla Legge Reg. n. 3/2000 e, a tutt'oggi, esercitate dai Comuni. In particolare:
 - a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
 - b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
 - c) indicazione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;

- d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
 - e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
 - g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
 - h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
- per tutte le funzioni e attività diverse da quelle indicate al punto precedente la titolarità rimane in capo al Comune, anche dopo la costituzione dei Consigli di Bacino;
 - l'art. 19, comma 1, lettera a) – f) della L. n. 135/2012 e s.m.i., individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni “l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”;
 - è interesse del Comune poter continuare a superare la frammentazione oltre che per la gestione in tutte le sue fasi anche del prelievo per la copertura dei

costi afferenti al servizio di igiene urbana anche per altri servizi comunali, in modo da evitare duplicazioni nelle procedure e contenere i costi con economie di scala, attraverso gestioni associate e con maggiori esperienze nel settore, mediante un organismo associato già costituito, ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, quale è per l'appunto il Consorzio;

- la scelta operata dagli Enti fondatori in ordine alla costituzione del Consorzio volontario è espressione del loro impegno volto a favorire le esigenze della collettività e dell'utenza per il conseguimento di una più economica, efficace ed efficiente gestione delle risorse e dei servizi;

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue:

Parte I – Struttura, durata, scopi, oggetto

Art. 1 – Struttura

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione di servizi;
2. Fanno parte integrante della presente convenzione anche gli allegati sotto elencati:
 - a) “*Allegato A*”: Elenco dei servizi erogabili;
 - b) “*Allegato B*”: Disciplinare per la gestione dei prelievi comunali di natura tributaria ed extratributaria;
3. Sono da considerare altresì parte integrante della presente convenzione, ai fini di una compiuta esecuzione alla stessa, gli atti deliberativi, di cui all'art. 5, contenenti le condizioni e la descrizione dei servizi prestati

Art. 2 – Durata

1. La presente convenzione ha effetto dal 01.01.2016 e scadenza al 31.12.2024.

2. Non è ammesso rinnovo tacito. L'eventuale proroga dovrà essere approvata dalle parti con atto espresso.

Art. 3 – Scopi

1. Gli scopi che si intendono perseguire con la presente convenzione sono:
- a) miglioramento ed ampliamento dei servizi erogati ed erogabili dal Comune attraverso la gestione associata degli stessi;
 - b) garanzia di trasparenza e di qualità dei servizi erogati ed erogabili derivanti dalla maggior esperienza settoriale del Consorzio, oltre che attraverso il rafforzamento degli strumenti di tutela dei cittadini quali ad esempio l'adozione della Carta dei Servizi con indicati gli standard qualitativi, la presenza nel territorio di sportelli utenti dedicati alla presentazione di pratiche/reclami e richieste di informazioni, al monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate e percepite dai cittadini;
 - c) miglioramento dell'efficienza economica della gestione dei servizi affidati;
 - d) potenziamento della formazione culturale e collettiva del rispetto dell'ambiente, con particolare riguardo alla promozione dell'educazione ambientale presso gli istituti scolastici;
 - e) nell'ambito della gestione dei rifiuti il rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in

materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 33/2013.

Art. 4 – Oggetto della Convenzione

1. Con la presente convenzione sono regolati i rapporti tra il Comune ed il Consorzio per quanto concerne la gestione del prelievo relativo alla copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana nelle forme previste dalle normative di settore, l'educazione ambientale con particolare attenzione all'età scolastica e pre-scolastica, la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani nell'ambito di servizi pubblici integrativi offerti in ambito territoriale vasto o locale.
2. Il Comune ed il Consorzio potranno inoltre regolare ulteriori servizi aventi o non aventi rilevanza economica, incluse le attività amministrative ad essi funzionali. In particolare:
 - a) l'analisi preliminare, la progettazione, la valutazione tecnico-economica, la gestione operativa, la rendicontazione ed il controllo di servizi nonché la riscossione anche coattiva dei corrispettivi dell'esecuzione degli stessi;
 - b) la gestione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione anche coattiva delle tariffe o dei tributi, ed in generale delle entrate di competenza comunale sia patrimoniali che non patrimoniali;
 - c) le altre attività anche connesse e correlate nei limiti di cui all'allegato "A" – *Elenco dei servizi erogabili.*

Art. 5 – Regolamentazione del servizio affidato

1. I servizi e le attività affidate al Consorzio, qualora necessario, sono regolate nel dettaglio da uno specifico disciplinare concordato dalle parti, che indichi,

nei limiti della presente convenzione, quali siano le singole competenze, adempimenti, impegni, obblighi, condizioni in capo ai due Enti.

2. La regolamentazione indicata nel disciplinare potrà essere soggetta a modifiche solo previo accordo tra le parti.
3. Con la sottoscrizione della presente convenzione sono già disciplinati nel dettaglio i servizi di cui Allegato “B” per i quali non vi è la necessità di un ulteriore intervento deliberativo.
4. Eventuali aspetti operativi possono essere definiti con apposita determinazione del Responsabile del Servizio individuato dal Comune aderente.

Parte II – Livelli di servizio, modalità di gestione, impegni delle parti

Art. 6 – Livelli di servizio

1. I livelli quantitativi e qualitativi da garantire per ciascuno dei servizi affidati sono indicati nei specifici disciplinari, negli atti deliberativi, nei provvedimenti, nelle lettere di incarico, nei calendari, nonché nelle altre norme e protocolli relativi all’esecuzione dei servizi, comprese le determinazioni dei Responsabili dei servizi indicati dal Comune.
2. Il Comune ed il Consorzio si obbligano ad uno stretto coordinamento al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, l’equilibrio ottimale tra qualità, sicurezza, economicità ed efficienza di quanto è regolato dalla presente convenzione, nel rispetto dei ruoli di ciascuna Parte.
3. Il Consorzio può sottoporre proposte di adeguamento degli standard del servizio o l’elaborazione e l’attuazione di servizi integrativi in base a quanto previsto dall’ordinamento vigente e da norme regolamentari del Comune.

4. In caso di attivazione o di potenziamento di servizi od attività non previsti in precedenza che possono determinare aumenti delle tariffe applicate agli utenti, fatte salve le attività che hanno carattere di urgenza e inderogabilità, è necessario il preventivo assenso o la diretta richiesta da parte del Comune e/o dal Responsabile del servizio individuato.

Art. 7 – Modalità di gestione

1. I servizi affidati sono resi ed organizzati dal Consorzio nell'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti ed in generale di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Viene delegata agli uffici competenti del Comune convenzionato e del Consorzio la stesura di norme e protocolli relativi all'esecuzione dei servizi, aventi carattere di dettaglio.
3. Le operazioni che implicano il trattamento dei dati personali verranno effettuate nel rispetto delle vigenti normative, , ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi.
4. Il Consorzio si impegna a svolgere i servizi affidati con la massima professionalità, diligenza, correttezza per tutto il periodo dell'affidamento, premunendosi che tale gestione si svolga in condizioni di equilibrio economico-finanziario, coordinandosi ed eventualmente armonizzando il servizio con gli ambiti territoriali affini.
5. Il Consorzio si fa parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire i contributi/finanziamenti europei, statali, regionali, provinciali e comunali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali. Parimenti, il Comune si impegna a collaborare attivamente con il Consorzio per l'ottenimento di contributi pubblici e/o finanziamenti per la

realizzazione di opere di rinnovo e quant'altro attinente al servizio oggetto di affidamento.

6. Il Consorzio ha la piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando il rispetto delle eventuali direttive inderogabili impartite dal Comune.
7. Il Consorzio, nei limiti delle proprie competenze, può affidare a terzi, in tutto o in parte i servizi non svolti direttamente facendo ricorso alle procedure di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nel rispetto della normativa vigente. Il Comune concede la facoltà al Consorzio di bandire procedure di evidenza pubblica per la concessione o l'affidamento di servizi per un arco temporale anche superiore alla durata della presente convenzione nell'ottica della migliore economia di scala, privilegiando la contemporanea aggregazione del maggior numero di comuni possibili.
8. Il Consorzio potrà affidare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, le singole fasi della gestione delle entrate comunali a soggetti terzi, purché questi ultimi abbiano i requisiti e le competenze previste dalla normativa.
9. Il Consorzio, assumendo la gestione dei servizi, subentra in tutti i diritti, privilegi ed obblighi spettanti al Comune, salvo quelli che a quest'ultimo sono esclusivamente riservati in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia.

Art. 8 – Adempimenti delle parti

1. Il Consorzio si obbliga:
 - in particolare nell'ambito del servizio di igiene urbana:

a) a svolgere l'attività di gestione, liquidazione, accertamento, gestione del contenzioso e riscossione anche coattiva del prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana.

b) a svolgere attività di educazione e sensibilizzazione ambientale con particolare riguardo nei confronti degli studenti degli istituti scolastici del territorio;

c) a gestire, su diretta richiesta dell'utenza il servizio di raccolta, trasporto, avvio al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati anche pericolosi prodotti nell'ambito del territorio comunale sotto forma di servizio pubblico integrativo;

➤ in generale nell'ambito dei servizi affidati:

d) a gestire il servizio sotto il profilo tecnico ed amministrativo;

e) a gestire, anche disgiuntamente, le singole attività richieste al Consorzio (quali ad esempio la liquidazione, l'accertamento, la riscossione volontaria, la riscossione coattiva, la gestione contenzioso, il controllo ed incrocio delle diverse banche dati, ecc.) inerenti le entrate di competenza comunale comunque denominate;

f) a supportare il Comune nella predisposizione e redazione degli atti e provvedimenti di sua esclusiva competenza (regolamenti, delibere ecc.) connessi con la gestione dei servizi affidati, nel rispetto della normativa statale e dei regolamenti comunali vigenti;

g) ad adempiere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a quanto impartito dal Comune mediante ordini di servizio o quanto da esso stabilito con regolamenti, delibere od ordinanze;

h) ad effettuare un continuo monitoraggio del servizio affidato al fine di proporre ed attuare eventuali modifiche e/o attivazione di nuovi servizi in relazione alle esigenze dell'utenza e del servizio;

i) ad effettuare attività di informazione ai cittadini dei diversi servizi offerti ed affidati al Consorzio.

2. Il Comune parimenti si obbliga:

a) a raccordare l'attività svolta dal Consorzio con le politiche ed i programmi specifici adottati dal Comune nell'ambito del servizio affidato;

b) ad agevolare il miglior espletamento dei servizi da parte del Consorzio, soprattutto attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti di propria competenza e la cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;

c) ad assicurare al Consorzio o ad altro Soggetto dallo stesso individuato le necessarie azioni e risorse dirette all'adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione ed a dare tutte le informazioni in suo possesso, compreso l'accesso alle banche dati messe a disposizione anche da soggetti e/o pubbliche amministrazioni e/o enti esterni di interesse (ad esempio banche dati dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, ecc.), utili per il corretto e regolare svolgimento del servizio in una dimensione di accessibilità totale ai dati in possesso della pubblica amministrazione e/o di soggetti erogatori di servizi pubblici e/o rivolti alla collettività;

d) a garantire la copertura economica e finanziaria dei servizi affidati mediante trasferimenti propri o attraverso l'approvazione di specifiche aliquote tariffarie, la cui riscossione può spettare direttamente al Consorzio o ad altro Soggetto dallo stesso individuato;

- e) a fornire al Consorzio, o ad altro Soggetto dallo stesso individuato, tutti gli strumenti, anche informatici, al fine di permettere la puntuale ed efficace gestione ed il perseguimento degli scopi prefissati;
- f) al fine di garantire la regolarità del servizio, a gestire operativamente con proprio personale, quelle parti di attività non affidate al Consorzio, ma inerenti a servizi ad esso delegati, comunicandone a quest'ultimo gli eventuali costi;
- g) a fornire al Consorzio o ad altro Soggetto dallo stesso individuato tutte le eventuali deleghe o autorizzazioni necessarie per l'espletamento dei servizi previsti dalla presente convenzione;
- h) a segnalare al Consorzio o ad altro Soggetto dallo stesso individuato i disservizi e le inadempienze relativi ai servizi erogati o comunque ogni fatto che sia di interesse rilevante per la gestione dei servizi stessi.

Parte III – Gestione economica e deleghe

Art. 9 – Gestione economica

1. I rapporti economici tra il Comune ed il Consorzio sono regolati come segue:
 - in generale:
 - a) il costo del servizio sarà proporzionato alla quantità e alla qualità dei servizi prestati e dovrà garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati;
 - b) il Consorzio si obbliga a provvedere a riversare al Comune le somme eventualmente dallo stesso anticipate per il pagamento di fornitori e di prestatori d'opera relativi a servizi oggetto dell'affidamento, previa presentazione del resoconto dei pagamenti;

- c) il Consorzio provvede, nel momento in cui possiede la disponibilità finanziaria delle somme stesse, a corrispondere al Comune l'importo relativo alle spese dallo stesso sostenute per l'impiego di personale proprio per l'espletamento di parte dei servizi oggetto di affidamento;
 - d) il Consorzio, al fine di ottenere le anticipazioni finanziarie dagli istituti di credito necessarie al regolare svolgimento della gestione, può cedere a terzi con le normali prassi bancarie e nei limiti previsti dalle vigenti normative, gli eventuali crediti nei confronti degli utenti o fruitori del servizio;
 - e) gli importi incassati dai contribuenti/utenti e derivanti dalla riscossione delle entrate comunali la cui gestione è affidata al Consorzio verranno, salvo diversa pattuizione tra le Parti e ad accezione delle somme relative prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana, riversati al Comune o ad altro Soggetto dallo stesso indicato;
- per quanto riguarda il servizio di igiene urbana e relativo prelievo:
- g) fanno parte integrante della gestione i corrispettivi previsti dalla Legge o derivanti da successivi accordi e/o convenzioni relativi alla gestione e/o commercializzazione delle materie prime o degli stessi rifiuti per i quali il servizio viene reso;
 - h) le somme, introitate dal Consorzio o da altro Soggetto dallo stesso individuato nell'attività di riscossione volontaria o coattiva del prelievo per la copertura del servizio di igiene urbana, vengono direttamente utilizzate dallo stesso per la copertura dei costi afferenti al servizio prestato o riversate direttamente agli enti/soggetti competenti le cui somme sono dovute;

- i) fanno parte integrante dei costi di gestione e vanno quindi imputati nei piani finanziari a titolo di svalutazione preventiva i crediti che risultano non riscossi l'anno precedente per i quali sia stata avviata l'attività di riscossione coattiva, oltre che eventuali altri crediti non riscossi riferiti ad annualità pregresse non coperti da precedenti svalutazioni preventive;
- j) eventuali contributi/finanziamenti relativi all'attività di igiene ambientale direttamente riconosciuti al Comune dallo Stato o da altri Enti, o ancora i pagamenti direttamente versati dai contribuenti/utenti al Comune, anche per il tramite dei canali telematici e/o piattaforme *on line* messi/e a disposizione dallo Stato, sono da considerarsi ad ogni effetto parte della gestione e pertanto dovranno essere direttamente trasferiti al Consorzio.

Art. 10 – Deleghe

1. La presente convenzione vale come espressa delega al Consorzio, ai sensi del comma 4 (parte finale) dell'articolo 30 del TUEL, in merito ai servizi affidati, a rappresentare, a trattare, a negoziare, a richiedere finanziamenti/contributi/autorizzazioni ai competenti organismi sia pubblici che privati, nonché quanto altro risulta essere necessario per l'espletamento delle attività affidate, in nome e per conto del Comune.

Parte IV – Controlli sull'applicazione della convenzione e rapporto con gli utenti

Art. 11 – Strumenti di controllo e di vigilanza

1. Il Comune nei confronti del Consorzio attua le attività di controllo e vigilanza statutariamente previste, con particolare attenzione ai livelli del servizio erogato all'utenza.

2. Il Consorzio o altro Soggetto dallo stesso individuato dovrà pubblicare nel proprio sito *internet* gli elementi essenziali anche economici dei servizi e le eventuali tariffe applicate.
3. Il Comune può richiedere al Consorzio la trasmissione di tutti i dati e le informazioni che ritenga utili al fine di effettuare i controlli relativi al rispetto degli standard operativi previsti dalla presente convenzione, qualora non pubblicati nel proprio sito *internet*.

Art. 12 – Strumenti di monitoraggio del servizio e di controllo qualità

1. Al fine di migliorare la qualità ed economicità dei servizi potranno essere avviate azioni di monitoraggio, indagini ed analisi territoriali.
2. Per agevolare le valutazioni tra i parametri quali-quantitativi dei servizi, potranno essere utilizzati:
 - a) gli strumenti e le modalità di misura della soddisfazione dell'utenza, sia per il tramite di specifiche analisi della "*customer satisfaction*", sia per il tramite di sistemi di raccolta delle informazioni sui disservizi o sui reclami/segnalazioni
 - b) i confronti delle informazioni sull'operato del Consorzio con i costi e i risultati, in termini di livello di servizio, di altre realtà nazionali;
 - c) gli strumenti e meccanismi di coordinamento delle funzioni e strutture comunali dalle quali dipende il conseguimento di obiettivi migliorativi delle *performances* e dei costi, o che comunque si interfacciano con il Consorzio o con altro Soggetto dallo stesso individuato.

Art. 13 – Assicurazione danni verso terzi, responsabilità e disciplina

1. Il Consorzio o altro Soggetto dallo stesso individuato si assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo

indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

2. Non sono in ogni caso considerati danni cagionati dal Consorzio, eventuali addebiti di spese di giudizio in sede contenziosa, salvo prova della negligenza dello stesso.

Art. 14 – Carta dei servizi

1. Il rapporto con gli utenti è regolato oltre che dalle norme statali, regolamentari, e contrattuali, anche da quanto previsto dalla “*Carta dei Servizi*” adottata dal Consorzio.
2. In particolare nella “*Carta dei Servizi*” sono indicate le modalità ed gli standard dell’erogazione dei servizi offerti, nonché i termini di risposta ai reclami.
3. Quando l’erogazione del servizio avviene attraverso la costituzione di rapporti la cui fonte è contrattuale, potrà essere previsto l’inserimento degli impegni assunti nella Carta dei Servizi tra le condizioni generali del contratto sottoposte all’adesione dei singoli utenti.
4. Il Consorzio si impegna ad individuare le modalità più opportune per la pubblicizzazione della “*Carta dei Servizi*” e delle condizioni di erogazione del servizio.

Parte V – Controversie, modifiche e aggiornamenti, risoluzione

Art. 15 – Modifiche ed aggiornamenti

1. Qualora si rendesse necessario prima della scadenza, le parti, di comune accordo, possono procedere a modifiche e aggiornamenti delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

2. Nel caso si rendesse necessaria la fornitura di maggiori prestazioni di servizio dovute ad urgenze o ad altri motivi di igiene e sanità o di pubblica utilità, il Consorzio si impegna a garantire comunque il servizio come richiesto dal Comune, nei limiti delle sue possibilità e disponibilità finanziarie, dietro il pagamento del corrispettivo dovuto.
3. Qualsiasi modifica, aggiornamento, integrazione della presente convenzione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Art. 16 – Controversie

1. Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, nonché di ogni altra controversia, l'Organo deputato alla risoluzione viene individuato nel Presidente e/o Direttore del Consorzio e nel Sindaco del Comune e/o suo delegato. Nel rispetto dei principi di separazione tra le competenze gestionali, in capo agli organi tecnici, e quelle di indirizzo politico, in capo agli amministratori (ex art.107 del TUEL), l'atto di conciliazione e/o di soluzione delle controversie dovrà uniformarsi al citato principio.

Art. 17 – Risoluzione - Revoca - Facoltà di recesso - Scadenza

1. La presente convenzione potrà essere risolta per grave inadempimento di una delle parti, previa apposita comunicazione scritta con avviso di almeno 60 giorni a seguito di grave e reiterata negligenza o imperizia in merito agli obblighi assunti, tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi o l'efficacia della gestione. In ogni caso, dovrà essere esperito un formale tentativo di conciliazione in via bonaria.
2. Nel caso di risoluzione per colpa del Consorzio, questo sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'Amministrazione Comunale. Qualora,

senza giustificato motivo e/o giusta causa, il Consorzio dovesse risolvere la convenzione prima della scadenza convenuta, il Comune potrà rivalersi addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, tutte le maggiori spese inerenti e conseguenti derivanti dall'assegnazione provvisoria del servizio ad altro soggetto, fino alla scadenza naturale della convenzione.

3. In caso di revoca e/o recesso da parte del Comune, il Consorzio avrà diritto al pagamento di una indennità pari al valore del servizio e/o opere regolarmente eseguite, diminuito di eventuali contributi finanziari erogati dal Comune.
4. In tutti i casi di risoluzione e/o revoca e/o recesso della presente convenzione, il Consorzio avrà sempre diritto al rimborso dal Comune di tutti i costi sostenuti per l'attività di sollecitazione degli utenti morosi, per la riscossione coattiva e per la gestione del contenzioso, non rufusi direttamente dagli utenti, oltre che il rimborso dei crediti che risultino, alla data della cessazione del rapporto convenzionale, non ancora riscossi e che vengono ceduti pro soluto all'Ente Locale. Il rimborso da parte del Comune dei crediti non riscossi dovrà avvenire al netto di quanto incassato dal Consorzio a titolo di svalutazione preventiva dei crediti purché non sia stato, in precedenza, utilizzato a copertura dei costi del servizio.
5. Le Parti, inoltre, prendono atto che la presente convenzione si intende risolta di diritto, qualora le disposizioni normative europee, statali o regionali relative alla gestione del servizio rifiuti e agli appalti dei servizi non risultino più compatibili con la disciplina di cui alla presente convenzione. Prima della risoluzione dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio ai fini di definire i reciproci rapporti convenzionali.

6. Alla sua naturale scadenza, ed in tutti i casi precedenti, il Comune riconosce come propri, senza eccezione alcuna e per le parti di propria competenza, i contratti e le concessioni stipulate dal Consorzio per le quali la durata contrattuale inizialmente pattuita sia successiva alla data di cessazione della presente convenzione, accettando fin da ora di sostituirsi al Consorzio, ad ogni effetto di Legge e di contratto. Inoltre eventuali oneri non ancora ammortizzati nell'ambito delle gestioni così come previsti nelle deliberazioni annuali, saranno riconosciuti dal Comune al Consorzio al loro valore residuale.

Art. 18 – Registrazione e spese

1. La presente convenzione è relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
2. La registrazione della stessa avviene con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi e per gli effetti dell' articolo 5, 1° comma del D.P R. n. 131 del 26 aprile 1986.
3. Le spese dipendenti e conseguenti la stipulazione del presente atto, compresa la registrazione, sono a carico del Consorzio.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge in materia, alle norme del codice civile in quanto compatibili.
5. Le Parti si comportano secondo i principi di leale collaborazione, e per scopi di economicità, efficacia ed efficienza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Comune

Firma Consorzio